



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione PNRR
Ufficio V

DDG 10/2025

STRUTTURA DI MISSIONE PNRR UFFICIO V

Decreto di proroga del termine per il completamento delle attività progettuali - Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - "Inclusione e coesione" - Componente 3 - "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne- sub investimento 1.2 - "Strutture sanitarie di prossimità"- finanziato dall'Unione europea-Next GenerationEU approvato con DDG della soppressa Agenzia per la coesione territoriale del 28 dicembre 2021 n. 305

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge n. 221 dell'8 marzo 1968;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";

VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di*

indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante "*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*";

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante: "*Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 153 del 2009*";

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante "*Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali*";

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2011 recante: "*Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023;

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 2012, recante "*Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 153 del 2009*";

VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 22 novembre 2023, recante "*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud*";

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, che sostituisce il Regolamento *de minimis* generale (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante "*Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 relativo al *Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.*;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 recante "*Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici*";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020*” e, in particolare, articolo 1, commi 403 e 727;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 relativo al “*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, ed in particolare l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”, come aggiornati dalla Comunicazione della Commissione europea C/2023/111;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e la modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e della direttiva 2003/87/CE, nonché dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, così come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, come da ultimo modificata con Decisione di esecuzione del Consiglio EU del 2 maggio 2024 (ST 16051/23; ST 16051/2023 ADD 1; ST_9399_2024_ADD_1);

VISTA, in particolare, la Missione 5 - *Inclusione e coesione* - Componente 3 - *Interventi speciali per la coesione territoriale* - Investimento 1.1.2 – *Strutture sanitarie di prossimità territoriale*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, ed in particolare l’articolo 1:

- comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l’articolo 3, inerente alle verifiche antimafia;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 che assegna all’Investimento “*Strutture sanitarie di prossimità*”, una dotazione finanziaria pari a € 100.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e tenuto conto degli articoli 1, 2 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023;

VISTI i traguardi, gli obiettivi, i principi trasversali e le ulteriori disposizioni definiti per l’Investimento “*Strutture sanitarie di prossimità territoriale*” nella *Council Implementing Decision*

(CID), approvata dal Consiglio ECOFIN l'8 dicembre 2023, come da ultimo modificata con Decisione di esecuzione del Consiglio EU del 2 maggio 2024 (ST 16051/23; ST 16051/2023 ADD 1; ST_9399_2024_ADD_1);

CONSIDERATO che con la suddetta modifica si è mirato ad ampliare la platea dei beneficiari dell'intervento in esame, consentendo alle farmacie definite "rurali", ai sensi di quanto previsto dalla L. 27 marzo 1968, n. 221, localizzate in Comuni, frazioni, centri abitati con meno di 5.000 abitanti, di beneficiare del sostegno previsto dalla misura;

CONSIDERATO che il PNRR per la Missione 5, Componente 3, Investimento "Strutture sanitarie di prossimità territoriale" individua quali target:

- M5C3-3 "devono beneficiare dell'Intervento almeno 500 farmacie rurali in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5.000 abitanti" entro dicembre 2023 (T4 2023);
- M5C3-4 "devono beneficiare dell'Intervento almeno 2000 farmacie rurali in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5.000 abitanti" entro giugno 2026 (T2 2026);

VISTO l'articolo 53.1 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 15;

VISTO l'Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – "Inclusione e coesione" - Componente 3 – "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne- sub investimento 1.2 – "Strutture sanitarie di prossimità"- finanziato dall'Unione europea- Next GenerationEU approvato con il decreto del Direttore generale della soppressa Agenzia per la coesione territoriale del 28 dicembre 2021 n. 305, avente dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00;

VISTI i decreti del Direttore Generale della soppressa Agenzia per la coesione territoriale 11/11/2022 n. 408, 01/12/2022 n. 429, 15/12/2022 n. 468, 15/12/2022 n. 469, 19/12/2022 n. 475, 24/03/2023 n. 62, 03/04/2023 n. 72, 21/04/2023 n. 136, 07/06/2023 n. 429, 20/06/2023 n. 448, 28/09/2023 n. 546 e il decreto del Dirigente del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud 19/02/2024 n. 17 con cui si è proceduto all'erogazione di risorse PNRR per un totale di euro 18.781.693,00 (diciottomilionisettescentottantaunomilaseicentonovantatre/00);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, recante l'"Istituzione della Struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR ed in particolare l'articolo 3, comma 1 che attribuisce al Coordinatore della Struttura di missione PNRR le competenze in materia di indirizzo e di coordinamento delle attività e delle funzioni della citata Struttura e comma 4, recante l'organizzazione e articolazione degli Uffici della Struttura di missione PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023, recante "Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione", e, in particolare, gli articoli 2 e 10;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, lett. b) che dispone che *“alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all’unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024, concernente, tra l’altro, la modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, recante disposizioni in materia di organizzazione interna della Struttura di missione PNRR e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. d), che disciplina le funzioni dell’Ufficio V;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2024, con cui è stato conferito al Dott. Stefano Vicalvi l’incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell’Ufficio V, nell’ambito della Struttura di Missione PNRR, di cui all’art. 3, commi 3 e 4, lett. e), del DPCM 26 aprile 2023 e ss.mm.ii., che dovrà provvedere al coordinamento e alla cura della gestione diretta, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo delle misure PNRR M5C3-I2, M5C3-I3 e M7C1-I17 di competenza del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo per gli interventi relative alla Missione 5 del PNRR di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, approvato con decreto del Coordinatore della Struttura di missione PNRR il 7 ottobre 2024;

VISTA la nota relativa al trasferimento delle competenze, Prot. DPCOE-0014293-P-24/07/2024 trasmessa dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud alla Struttura di missione PNRR;

VISTA la nomina della Dott.ssa Maddalena Sansone quale Responsabile del procedimento dell’Avviso pubblico approvato con il decreto del Direttore generale della soppressa Agenzia per la coesione territoriale del 28 dicembre 2021 n. 305, avvenuta con decreto del 30 agosto 2024 del Dirigente Cristiano Tomassi, già responsabile del Servizio di rendicontazione e controllo della soppressa Unità di missione PNRR del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, così come delegato con decreto del Coordinatore della Struttura di missione PNRR 30 luglio 2024 (SM_PNRR-0001866-A-31/07/2024);

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico approvato con il decreto del Direttore generale della soppressa Agenzia per la coesione territoriale del 28 dicembre 2021 n. 305 ha individuato, al punto 7.1, il 31/12/2024 quale termine ultimo per la conclusione delle attività progettuali, salvo ulteriori proroghe che potranno essere accordate;

VISTO il punto 12.6 dell’Avviso ai sensi del quale il Soggetto realizzatore è tenuto a dimostrare la completa realizzazione degli interventi presentando, entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, l’attestazione di avvenuta realizzazione delle attività corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute e delle dotazioni finanziabili già in possesso che costituiscono il rendiconto del progetto;

CONSIDERATO che la polizza fideiussoria (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) a copertura dell’intero importo finanziato deve essere efficace almeno fino ai successivi 60 giorni dalla data di trasmissione dei rendiconti e, in ogni caso, fino alla comunicazione di svincolo da parte dell’Amministrazione;

VISTO il decreto n. 84 del 3 dicembre 2024, con il quale il dott. Riccardo Monaco, direttore generale dell'Ufficio IV del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, disponeva, per gli interventi delle farmacie localizzate in Comuni fuori dalle aree interne a valere sulle risorse FSC di cui al D.L. del 23 settembre 2022, n. 144, art. 3 e 34, la proroga del termine ultimo per le conclusioni delle attività progettuali al 31/03/2025 e il termine ultimo per l'invio dei rendiconti al 30/04/2025;

VISTO il decreto n. 6 del 20 dicembre 2024, con il quale il dott. Stefano Vicalvi, direttore generale dell'Ufficio V della Struttura di Missione PNRR, disponeva per gli interventi delle farmacie a valere sulle risorse PNRR, la proroga del termine ultimo per le conclusioni delle attività progettuali al 31/03/2025 e il termine ultimo per l'invio dei rendiconti al 30/04/2025;

CONSIDERATO che si rende necessario disporre un'ulteriore proroga del termine per il completamento delle attività progettuali, ai sensi di quanto previsto al punto 7.1 dell'Avviso pubblico, al fine di garantire un'efficace attuazione del suddetto Investimento *Strutture sanitarie di prossimità territoriale* e il conseguimento dei citati target;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine per la conclusione delle attività progettuali di cui al punto 7.1 dell'Avviso pubblico approvato con il decreto del Direttore generale della soppressa Agenzia per la coesione territoriale del 28 dicembre 2021 n. 305 è prorogato al 30/04/2025.
2. Per i soggetti realizzatori che beneficiano della suddetta proroga, il termine ultimo per l'invio dei rendiconti è fissato al 31/05/2025.
3. I medesimi soggetti di cui al punto 2) sono tenuti, nel caso in cui la relativa polizza fideiussoria non copra i nuovi termini delle attività progettuali, ad estendere l'efficacia della stessa per almeno 60 giorni successivi alla data di trasmissione dei rendiconti. Le integrazioni alla polizza andranno comunicate via PEC alla Struttura di missione PNRR - Ufficio V farmacierurali.pnrr@pec.governo.it, avendo cura di specificare come beneficiario Presidenza del Consiglio dei ministri, C.F. 80188230587, con sede in Piazza Colonna 370, 00187 – Roma (RM).

Articolo 2

1. Si provvede alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Direttore Generale
Stefano Vicalvi